

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica**

Il sottoscritto **Avv. Mario La Bella**, nato a Reggio Calabria il 08.08.1966 ed ivi residente in Viale Europa, 74, CF: LBLMDM66M08H224R, con studio in Reggio Calabria, Via Galilei, 22, ed ivi elettivamente domiciliato, rappresentato da se medesimo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio indirizzo PEC: [mario.labella@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mario.labella@avvocatirc.legalmail.it) o il seguente numero di fax: 1786002068,

Ricorrente

CONTRO

**Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore (CF: 80185250588);

**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Via Assarotti, 38 – 16122 Genova (CF: 94094990549);

**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Catanzaro al Viale Lungomare n. 259 CF: 97036700793;

Tutti domiciliari ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Genova con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane, 2, PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

Resistenti

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente (e per la relativa condanna) all'assegnazione di sede di insegnamento in via definitiva nell'ambito provinciale di Reggio Calabria AMBITI ( 0009 – 0011 – 0010) scuola secondaria di secondo



grado – classe di concorso A046 (ex A019) “Discipline giuridiche ed economiche” o, in subordine, in uno degli ambiti secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità dell'anno 2016/2017 anziché nella provincia di La Spezia – Liguria Ambito 00010.

#### PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

del provvedimento del MIUR con il quale è stata assegnato nella provincia di La Spezia, nonché di ogni altro presupposto e successivo a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente.

#### FATTO

Il ricorrente è docente di ruolo nella scuola secondaria di II° grado per la classe di concorso A046 (ex A019) – discipline giuridiche ed economiche – vincitore del concorso abilitante indetto con D.D. del 01.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Regione Calabria, inserito nella G.A.E. (Graduatoria ad esaurimento) della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017 su domanda (All.1), in seguito al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. C) L. n. 107/2015, con immissione in ruolo in fase C e con sede provvisoria nella provincia di Imperia (All. 1).

A seguito dell'accettazione della proposta di nomina (All- 1 bis) è stato, quindi, assunto nell'anno scolastico 2015/2016 dal Ministero dell'Istruzione, con contratto a tempo indeterminato (All.3), con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01 settembre 2016.

Per l'anno 2016/2017, inoltrava domanda di mobilità territoriale (All.4) per l'assegnazione di ambito su base nazionale, stante le disposizioni della L. 107/2015, nonché dell'O.M. dell'08.04.2016 n. 241, partecipando così alla fase C del programma nazionale di mobilità, indicando la preferenza per n. 27 ambiti di cui 17 ricompresi nel territorio calabrese, indicando, quale prima opzione, tutti gli ambiti della provincia di Reggio Calabria e



poi a seguire quelli della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza ed altri, così come si evince dalla domanda allegata (All.4);

A seguito delle operazioni di mobilità finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, il MIUR comunicava di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'ufficio Scolastico Regionale della Liguria, l'Ambito 0010 (ricadente in provincia di La Spezia) (All.5), invece che, come richiesto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, negli Ambiti territoriali prescelti.

Attualmente il ricorrente presta servizio presso la sede scolastica l'Istituto Commerciale e Tecnologico Fossati Da Passano di La Spezia. Esaminando le graduatorie ha constatato che altri docenti, con punteggio addirittura inferiore, avevano ottenuto l'assegnazione definitiva negli ambiti compresi nel territorio calabrese, da lui prescelti quali prime preferenze.

Tanto premesso in fatto, con il presente atto si impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe per i seguenti:

## MOTIVI

In relazione alla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia inerente il pubblico impiego, nonché la competenza di questo Tribunale in quanto il ricorrente presta servizio in La Spezia.

In diritto si denuncia la violazione della L. n. 107 del 2015, il cui art. 1, comma 108, nonché del C.C.N.I. sulla mobilità del Comparto scuola dell'8 aprile 2016 e relativa O.M. n. 241/2016 ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola; la violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.p.r. 09 maggio 1994 n. 487 – illegittimità ed illogicità della condotta amministrativa.; la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. ai sensi



**dell'art. 97 cost., Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti- Violazione dell'art. 3 della Costituzione.**

Invero, la L. 107/2015 “Buona Scuola” ha previsto un piano straordinario di assunzioni suddiviso in diverse fasi di partecipazione per il personale docente ancora precario, prevedendo all'art. 108 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017, aperto sia ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, che ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.

L'art. 1, comma 108 della suddetta norma a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2016/2017 statuisce che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel*



*limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.*

L'art. 6 del C.C.N.I. (All. 9) che, per le operazioni di immissione in ruolo introduce le c.d. fasi stabilisce “ *Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I*” che a sua volta stabilisce “*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

E' evidente, dunque, che l'assegnazione dei posti disponibili, in ciascuna fase avrebbe dovuto essere fatta in base al principio meritocratico, ovvero, tenendo conto dei titoli e, quindi, del punteggio posseduto da ciascuno dei partecipanti.

In altre parole, l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto delle preferenze di ciascun soggetto inserito in GAE e successivamente formulare una graduatoria, per ciascun ambito in relazione al punteggio posseduto da ciascuno dei partecipanti.

L'amministrazione ha, invece, proceduto espletando la gara solo tra coloro che avessero indicato l'ambito come prima preferenza stilando una graduatoria tra questi in base ai titoli posseduti. Ciò ha fatto sì che un docente con punteggio molto alto ma che ha indicato un ambito territoriale come seconda preferenza, venisse scavalcato da un docente con punteggio più basso ma che avesse indicato l'ambito quale prima preferenza. Tutto questo è assurdo oltreché illegittimo poiché si sono



inserite, con il CCNI e con la relativa O.M., norme che, peraltro, non possono derogare alla norma principale, ovvero, un criterio di scelta che si basa sulle preferenze piuttosto che sul punteggio di ciascun docente, disattendendo così il principio meritocratico che è alla base di ogni graduatoria concorsuale.

Si contesta, pertanto, tale criterio applicativo della norma perché non corrispondente alle esigenze di trasparenza, legalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

Ciò ha fatto sì che, contrariamente alle previsioni normative, gli ambiti territoriali indicati dal ricorrente come prioritari sono stati assegnati illegittimamente a personale docente con punteggio inferiore a quello del prof. La Bella.

L'odierno ricorrente ha partecipato alla fase C del piano straordinario di assunzione di cui alla legge citata e, secondo il dettato normativo, ha presentato domanda di mobilità indicando, secondo un preciso ordine di preferenza, gli ambiti territoriali della CALABRIA : AMBITI ( 0009 – 0011 – 0010) rientranti nella provincia di Reggio Calabria ; (0012 - 0013) rientranti nella provincia di Vibo Valentia; ( 0001 – 0002) rientranti nella provincia di Catanzaro; (0003 - 0004 - 0005 – 0006) rientranti nella provincia di Cosenza e (0007 – 0008) rientranti nella provincia di Crotona e, via, via, ha indicato ulteriori ambiti secondo la domanda allegata.

In particolare ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria AMBITI ( 0009 – 0011 – 0010) con un punteggio pari a 24 (di cui 18 per titoli e 6 per ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare) ed è stato scavalcato da altri docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 quali Minniti Felicia Elisabetta nata il 06.09.1973 CF: MNNFCL73P46H224H (PUNTI 12) (All. 6), Solano Maria nata il 12/09/ 1974 CF: SLNMRA74P52 G288F con punti 24 ma con minore anzianità anagrafica (All.6).

Detti docenti provenienti dalle Graduatorie di merito, la prima (Minniti Felicia Elisabetta) per aver partecipato al concorso 2012 bandito dalla Regione Sicilia e la seconda (Solano Maria) per aver partecipato al



concorso 2012 indetto dalla Regione Lombardia, contrariamente alle norme della L. 107/2015, sono state immesse in ruolo in via provvisoria nella Regione Calabria, ambito territoriale 00010 (Reggio Calabria) nell'anno scolastico 2015/2016. Partecipando poi alle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017, hanno ottenuto l'assegnazione definitiva nello stesso ambito.

Analoga situazione si ripeteva nella provincia di Vibo Valentia, indicata dal prof. La Bella nella domanda di mobilità quale seconda preferenza, con punteggio pari a 18. In tale ambito territoriale ( Vibo Valentia 0001 – 0002) è stato scavalcato da Gallè Stella CF: GLLSLL73T64I884A (punti 15) (All. 7)

Ed ancora nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza (0003 - 0004 - 0005 – 0006), indicato nella domanda di mobilità come quarta preferenza, con punti 18, veniva scavalcato da Palermo Georgia CF: PLRGRG74A45 G975Y con punti 18 ma con minore anzianità anagrafica (All.8)

Le circostanze di cui sopra sono documentalmente provate attraverso i bollettini dei trasferimenti per l'anno 2016 per gli Ambiti di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza, pubblicati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che si producono.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità, in primis sull'ambito territoriale di Reggio Calabria, e via via in quelli di Vibo Valentia e Cosenza indicati in domanda quale preferenza successive rispetto alla prima, riservata prioritariamente ed inspiegabilmente, si ribadisce, ad altri docenti con punteggio inferiore o con pari punteggio ma con anzianità anagrafica inferiore a quella del ricorrente. Tale profilo di illegittimità è stato spiegato in maniera esaustiva dal Tribunale di Ravenna che, con ordinanza n. 443 del 03.02.2017 (All.23) ha affermato :

“ *La procedimentalizzazione del Piano straordinario di assunzioni (ex art. 1, comma 95 L. n. 107/2015) si è sviluppata secondo le fasi previste dal comma 98 ed a dato luogo a fenomeni anomali, con profili di illegittimità, anche costituzionale, mai verificatisi da quando è stato istituito il doppio canale di*



reclutamento: anzitutto la gestione **non simultanea** delle fasi "B" e "C", di cui la seconda perfezionata a seguito delle frettolose delibere collegiali di approvazione dei progetti collegati ai PTOF, che ha consentito a docenti con minor punteggio di essere assegnati sui c.d. posti di potenziamento su classe di concorso (e non sul sostegno) nella provincia di residenza; viceversa, i docenti partecipanti alla fase "B" del Piano straordinario di assunzione sono stati gestiti in maniera informatizzata attraverso un algoritmo che ha assegnato le sedi su base di una graduatoria nazionale. L'algoritmo, altrimenti definito il bussolotto, la lotteria, la tombola, il foglio di via..... avrebbe fatto scivolare i docenti collocati in graduatoria nazionale e presenti per più classi di concorso, sull'una ovvero sull'altra, senza possibilità di verifica della correttezza della procedura e privando i partecipanti della facoltà di scelta della sede assegnata in base ai diversi posizionamenti in graduatoria. **L'art. 1, comma 100 dispone:** "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. **All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso**". **L'art. 1 comma 98, lett. b) e c) dispone:** "Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: **a)** i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; **b) in deroga** all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; **c) in deroga** all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100". I docenti parte cipanti alle fasi 0) ed A) non sono stati intaccati dalla nuova disciplina della L. n. 107/2015 che, viceversa, introduce due eccezioni per i docenti partecipanti alle fasi B) e C): la prima è quindi, ex lett. b) e c) del comma 98, la redazione di una graduatoria nazionale; la seconda, ex comma 100, l'istituzione di una procedura differenziata con priorità ai docenti GM del concorso 2012! Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. "coda", dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010). **Ci troviamo al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!**

La disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il d. legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto dell'intervenuta modifica l'accesso ai ruoli è sempre avvenuta per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie ex permanenti (ex art. 401), ora ad esaurimento (GAE). Dal quadro normativo si desume che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il **criterio selettivo del merito. In modo virale, le illegittimità sono state "ereditate" dalla procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016:** in particolare, le fasi della procedimentalizzazione delle assunzioni si sono irradiate nella procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 dando luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento. Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria. **Risulta solare la fraudolenta "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!** Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si





*sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori L'Ordinanza del Tribunale di Ravenna, n. 443 del 3 febbraio 2017, in accoglimento dell'istanza cautelare (da parte di una docente di scuola primaria – posto comune – della provincia di Caserta, ove aveva lavorato sempre da precaria inserita in GAE per molti anni, che si è vista assegnare la sede definitiva in Emilia Romagna), ha disposto il trasferimento nell'Ambito Campania 007, tra l'altro, sulla considerazione che le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, **“non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”**.*

Nella sostanza tale pronunzia ha messo in luce che il trattamento differenziato non è riconducibile alla legge ma al CCNI e all'O.M. 241/2016, norma secondaria che non può derogare a quanto statuito dalla L. 107/2015).

Si aggiunga ulteriormente che l'illegittimità e l'ingiustizia dei criteri di assegnazione delle sedi, disposte dall' algoritmo, si evince anche dal fatto che i soggetti, semplici idonei del concorso 2012, che, con la riserva in loro favore del 50% dei posti disponibili, in una situazione di normalità avrebbero potuto essere nominati soltanto nelle Regioni in cui risultano essere inseriti in graduatoria, sono stati, invece, nominati, con un punteggio inferiore, in altre Regioni rispetto a chi, inserito nelle graduatorie permanenti Provinciali da oltre un decennio, successivamente trasformate in GAE, aveva un punteggio superiore. E' stata attuata così una sorta di mobilità anticipata che ha privilegiato solo coloro che risultavano inseriti nelle graduatorie 2012. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie. Infatti a Minniti Felicia Elisabetta e Solano Maria, inseriti nelle graduatorie concorso 2012, rispettivamente della Regione Sicilia (All. 15) e Lombardia (All. 15-bis) è stata assegnata la sede nell'ambito territoriale Calabria (0009, 0010 e 0011) con un punteggio inferiore rispetto a quello del prof. La Bella, che aveva indicato tale ambito come prima preferenza nella domanda di assunzione (All..1).

Altrettanto si verificava, nell'ambito territoriale di Vibo Valentia, indicato dal ricorrente quale seconda preferenza, con Gallè Stella, inserita nelle graduatorie concorso 2012, della Regione Lombardia (All.15-bis), e



nell'ambito territoriale di Cosenza, indicato come quarta preferenza, con Palermo Georgia, inserita nelle graduatorie concorso 2012, della Regione Campania (All.16).

In generale, l'illegittimità delle procedure di immissioni in ruolo e dei trasferimenti sono state accertate da diversi giudici sul territorio nazionale tra cui Trib. Brescia 10 giu. 2017, n.747 (All. 13) e dal Trib. Di Venezia sent. n. 494/2017) (All.14), in quanto il criterio del punteggio deve prevalere su quello delle preferenze, nel rispetto del principio meritocratico, discendente dall'art. 97 della Costituzione.

La legge 107/2015 non ha posto alcuna differenza tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, di cui all'art. 1, comma 96, lett. a), provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, e quelli di cui all'art. 1, comma 96 lett. b) provenienti dalla GAE.

Di fatto, invece, l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto una disparità di trattamento tra i predetti introducendo fasi distinte e progressive, privilegiando i docenti inseriti nelle graduatorie di merito, vincitori di concorso 2012 rispetto ai docenti inseriti in GAE vincitori di concorso nell'anno 1999.

Infatti, l'art. 6, C.C.N.I. sulla mobilità del comparto scuola dell'8 aprile 2016 al punto 2 indicato come fase B della mobilità, si legge che “ .... *gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi b e c del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...*” mentre per gli “..... *assunti nell'a..s. 2015/2016 da fasi b e c del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dal GAE...*” è riservata la *c.d. fase C prevedendosi che costoro “...parteciperanno a mobilità territoriale”*.

Così facendo solo ai primi, provenienti dalla GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, da un concorso successivo a quello sostenuto dal ricorrente indetto nel 1999 è stata assicurata la possibilità di scelta della sede definitiva in ambito provinciale, mentre ai secondi provenienti da GAE, come il ricorrente, pur essendo quest'ultimo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno



2001, ha concorso nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto. Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale, così come disposto del bando di concorso 2012 che all'art. 1 recita “ *Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici*”, e non provinciale come quella relativa alla GAE.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità, in presenza di un sistema automatizzato di assegnazione, c.d. algoritmo matematico, che non consente di conoscere, stante la mancanza di verbalizzazione, di pubblicità e l'assenza di criteri che consentano una sorta di controllo incrociato, come e perchè ad un soggetto sia stata attribuita una sede piuttosto che un'altra.

Di fatto è evidente che, il sistema automatizzato non ha rispettato l'ordine delle preferenze e del criterio della vicinanza territoriale tra le varie provincie indicate, disattendendo il rispetto del principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28, comma 1 D.P.R. n. 487/1994, in quanto dalla sua applicazione ne è derivato che soggetti con punteggio maggiore siano stati trasferiti in sedi più lontane mentre soggetti con punteggi minori siano stati assegnati in sedi più vicine alla propria residenza.

Tale principio deve essere disapplicato posto che la mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i



titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi. In tal senso si sono espressi diversi Tribunali tra i quali quello di Monza con sent, n. 306 del 12.09.2017.

A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del Tribunale di La Spezia n. 312/2017 (All. 18) dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria, in tal senso ha peraltro statuito anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna con sentenza n. 150/2017 (All.19).

Peraltro, ai fini della prossimità rispetto a Reggio Calabria, sede indicata come prima preferenza, il ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, consistenti nell'essere il prof. La Bella coniugato e padre di due figli di anni 8 e 14, che vivono stabilmente in Reggio Calabria, rendendo impossibile un eventuale trasferimento di tutta la famiglia, considerato che anche la moglie, anch'essa vittima delle distorsioni normative della "Buona Scuola", è stata assunta di ruolo nella provincia di Roma e, per consentire al ricorrente di trasferirsi in La Spezia, per il corrente anno scolastico ha dovuto collocarsi in aspettativa per esigenze di famiglia.

E' evidente che tale situazione familiare, che vede il padre docente di ruolo a La Spezia, la madre docente di ruolo a Roma e i figli di minore età, studenti e inseriti stabilmente nella scuola in Reggio Calabria, ha creato una destabilizzazione del nucleo familiare con ripercussioni di natura emotiva, soprattutto per i figli, e di natura economica per i genitori che, dovrebbero, qualora non riuscissero ad ottenere il trasferimento presso la propria città, mantenere tre case in tre posti diversi con tutte le problematiche che ne conseguono.

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati è stato disposto l'assegnazione della sede, frutto del procedimento automatizzato c.d. "algoritmo" .



Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il noto e netto rifiuto opposto dall’Amministrazione, di renderlo conoscibile ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull’attività della P.A. .

Un ulteriore profilo di illegittimità delle operazioni di mobilità è dato dalla violazione delle regole contenute nel CCNI e nell’O.M 2016 per la mobilità straordinaria susseguita all’assegnazione provvisoria della sede di servizio. Dal quadro normativo scaturente dal citato CCNI, si ricava che la mobilità straordinaria era caratterizzata da quattro fasi successive e che i partecipanti all’ultima di queste fasi (quella D) potevano proporre istanza nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. Ciò sta a significare che prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti (compresa quella C, utilizzata dal ricorrente) e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D;

In particolare l’art. 6, c.2, CCNI sulla mobilità, rubricato “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, stabilisce che i trasferimenti del personale della scuola, per l’anno scolastico 2016/2017, avvenissero in quattro fasi progressive e distinte con le lettere A, B, C, D .

– **FASE A** –TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL’A.S.’15/16 DA FASE 0 ED A);

– **FASE B** – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);

– **FASE C** - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA-TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO;



**FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**

Ogni fase, dunque ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio, quindi, se, ad esempio, un docente partecipa alla fase B con 10 punti avrà comunque la precedenza su un docente che partecipa alla fase C con 20 punti. I posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive.

Specificato quanto sopra, salve e impregiudicate le ragioni esposte nella prima parte del ricorso in relazione alle quali il criterio di assegnazione risulta illegittimo per aver disatteso il principio meritocratico, è evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nella fase D, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C, ma, purtroppo, così non è stato, poiché il prof. La Bella si è visto scavalcare da docenti che non ne avevano diritto per le ragioni esplicitate.

In particolare è opportuno evidenziare che la posizione della prof.ssa Santo Maria Antonietta è stata già sottoposta al vaglio di questo Tribunale in relazione ai ricorsi di altri docenti trovatesi nella medesima posizione del prof. La Bella.

Nello specifico il Tribunale di La Spezia, dichiarando l'illegittimità del trasferimento di Santo Maria Antonietta sull'ambito territoriale di Cosenza, con sentenza n. 233/2017 ha riconosciuto analogo diritto ad altro docente prof. Pagliaminuto (All. 21). La stessa illegittimità è stata rilevata dal Consiglio di Stato, così come si evince dal decreto del dirigente dell'Ambito territoriale di Cosenza (Vedi All.20) che, in esecuzione di una sentenza, appunto, del Consiglio di Stato, ha espressamente dichiarato e riconosciuto la partecipazione della docente Santo Maria Antonietta alla fase D, disponendo il trasferimento nell'ambito di altra docente che era stata lesa nel proprio diritto da tale circostanza.

Al ricorrente è stato invece assegnato l'ambito territoriale n.10 della Liguria, che, fra l'altro, non era stato indicato tra le preferenze. Ciò in



evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

La medesima situazione si è verificata con riferimento alla posizione di Minniti Felicia Elisabetta e Solano Maria, si osserva che le stesse nell'anno 2015, anno di entrata in vigore della L.107/2015, risultavano essere inseriti nelle graduatorie di merito della Regione Sicilia la prima, e della Regione Lombardia la seconda, pertanto, già solo per questo, non avrebbero potuto partecipare all'assegnazione del 50% dei posti riservati ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito della Regione Calabria, ma solo in quelle delle Regioni in cui risultavano essere vincitrici di concorso. A prescindere da ciò, proprio perchè, la loro sede di nomina avrebbe dovuto essere effettuata in regioni diverse dalla Calabria, avrebbero potuto partecipare solo ai movimenti interprovinciale FASE D, dopo l'esaurimento delle graduatorie FASE C per i posti disponibili. Invece, come è possibile dedurre dall'esame del bollettino di trasferimento - Ambito Territoriale Reggio Calabria, esse hanno ottenuto il trasferimento, con punteggio inferiore la Minniti Felicia Elisabetta, con pari punteggio ma con minore età anagrafica la Solano Maria, nonostante il professore La Bella avesse indicato quale prima preferenza l'ambito territoriale Reggio Calabria (009-010-011). Lo stesso dicasi per la posizione di Galle Stefania che risulta essere stata vincitrice di concorso nella Regione Lombardia ma ha ottenuto il trasferimento sull'ambito territoriale Vibo Valentia, con punteggio inferiore a quello del professore La Bella che aveva indicato tale ambito quale seconda preferenza ed ancora per Palermo Georgia, Perri Antonia e Santo Maria Antonietta che risultavano inseriti in graduatorie di merito di altre Regioni ma risultano essere assegnatarie nell'ambito territoriale Cosenza, con punteggio inferiore a quello del professore La Bella che aveva indicato tale ambito quale quarta preferenza.



Altra situazione di anomalia che denota l'erroneità ed illegittimità dell'algoritmo si evidenzia in relazione ai cd. “docenti in esubero nazionale” ossia quei docenti che nel corso delle operazioni di mobilità non sono stati assegnati ad alcun ambito territoriale e, pertanto, pur trovandosi in una condizione “teoricamente” peggiore, sono risultati paradossalmente premiati essendo rimasti nella sede di prima assegnazione (in molti casi nel comune di residenza o nei dintorni) mentre gli altri docenti, con punteggio uguale o più alto, che hanno avuto assegnato un ambito d'ufficio su scala nazionale si sono ritrovati catapultati in località distanti centinaia di chilometri dalle proprie province di appartenenza.

E' assurdo quanto paradossale che docenti con punteggio inferiore, sia per titoli che per famiglia, siano rimasti in provincia di Reggio Calabria soltanto perché non hanno avuto assegnato alcun ambito, mentre il ricorrente, con punteggio maggiore e con moglie e due figli di minore età a carico, sia stato assegnato ad un ambito della provincia di La Spezia, lontano 1200 Km da casa.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente disparità di trattamento e violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

Si rappresenta che con il presente ricorso il prof. La Bella, rivendica il proprio diritto a essere trasferito nell'ambito territoriale Calabria secondo l'ordine progressivo indicato nella domanda di mobilità, senza indicazione di uno specifico posto nella sede Ambito richiesta, pertanto, i titolari di posto in tali ambiti non possono venire incisi dall'esecuzione della sentenza da parte della Pubblica Amministrazione, potendo il diritto al trasferimento essere riconosciuto anche in soprannumero.

Per tale motivo non risulterebbe necessario notificare il presente ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati, ovvero a coloro che, hanno ottenuto il trasferimento scavalcando la posizione del ricorrente che ne





aveva diritto al loro posto, in tal senso Trib. Di Forlì Sent. 211/2017 che recita testualmente “*va esclusa la necessità di operare l’integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità*” (All.22).

In ogni caso, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, in ragione del rilevante numero dei controinteressati e delle obbiettive difficoltà o, per meglio dire, dell’impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si formula

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI  
CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 151 CPC.

mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e/o dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Tanto premesso e considerato, il prof. Mario Domenico Vincenzo La Bella, come sopra rappresentato e difeso,

**RICORRE**

A codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Previa disapplicazione e/o sospensione dell’efficacia del CCNI dell’08.04.2016 e dell’O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare l’erroneità del mancato trasferimento del ricorrente prof. Mario Domenico Vincenzo La Bella, in relazione alla classe di concorso A046, presso la sede dallo stesso indicato



nella domanda di mobilità al primo ordine di preferenza ambito Calabria ( 0009 – 0011 – 0010) rientranti nella provincia di Reggio Calabria, anche in soprannumero, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento in un Istituto sito all'interno del suddetto ambito;

In subordine ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente prof. Mario Domenico Vincenzo La Bella ad ottenere il trasferimento presso un Istituto scolastico sito all'interno dell'ambito Calabria- ambiti territoriali ( 0012 - 0013) rientranti nella provincia di Vibo Valentia anche in soprannumero con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2016;

In ulteriore subordine ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente prof. Mario Domenico Vincenzo La Bella ad ottenere il trasferimento presso un Istituto scolastico sito all'interno dell'ambito Calabria oppure presso gli ambiti territoriali (0003 - 0004 - 0005 – 0006) rientranti nella provincia di Cosenza, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2016;

Per l'effetto, ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di disporre il trasferimento e assegnare al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovverosia quello della provincia di Reggio Calabria, anche in soprannumero o, in subordine, nell'ambito territoriale di Vibo Valentia o, in subordine nell'ambito territoriale di Cosenza, secondo le preferenze espresse nella domanda a far data dal 01.09.2016. In ogni caso, ordinare all'USR Calabria di eseguire la decisione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente

Con condanna alle spese e competenze di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.



Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego – ed è soggetto ad un contributo unificato di € 259,00.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti

documenti in copia:

1. Domanda\_Assunzione;
2. Lettera Notifica Assegnazione Ambito Nazionale;
- 2 bis. Accettazione\_nomina\_di\_assunzione
3. Contratto;
- 3 bis. Contratto Accettazione
4. Domanda di mobilità Ambito Nazionale (Imperia);
5. Lettera Notifica Trasferimento Secondaria II\_Grado 2017-18;
6. Bollettino-movimenti-2016 Reggio Calabria;
7. Bollettino trasferimenti Vibo Valentia 2016-2017;
8. BollettinoMovimenti-Cosenza 2016;
9. CCNI 2016-2017;
10. Sentenza 248-2017 Tribunale di La Spezia(Scarati);
11. Sentenza 55-2018 Tribunale di La Spezia(Cammarota);
12. Sentenza 59-2018 Tribunale di La Spezia (Nicolò)Nicolò;
13. Sentenza 747-2017 Tribunale di Brescia;
14. Sentenza 288-2017 Tribunale di Venezia;
15. Graduatoria A019 Definitiva Sicilia Minniti Felicia;
- 15 bis. Graduatoria Definitiva merito 2012 Lombardia (Solano e Galle);
16. Graduatoria di merito concorso 2012 Campania (Palermo e Perri);
17. Bando\_concorso\_cattedre\_2012;
18. Trib. La Spezia 312-2017;
19. Sent. Trib. Ravenna 150-2017;
20. Decreto dirigente ambito territoriale di Cosenza (Santo M.Ant.);
21. Sentenza 233-2017 Tribunale di La Spezia(Pagliaminuto);
22. Sent. Tribunale di Forlì n. 12-2017.
23. Ordinanza Tribunale di Ravenna



La presente documentazione allegata, considerato il superamento dei files del PCT, verrà inviata con più buste telematiche .

La Spezia lì 17.04.2018

F.to La Bella Mario Domenico

